

COMUNE DI CENTO
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Testo coordinato)

Approvato con DC n. 94 del 31.7.1995 - Esecutivo ai sensi di legge

Modificato con DC n. 131 del 20.12.2004 - Esecutivo ai sensi art. 75 dello Statuto Comunale
in data 5.1.2005

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO
- ART. 4 - TARIFFE
- ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO
- ART. 6 - DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI
- ART. 7 - DIVIETI E LIMITAZIONI
- ART. 8 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 9 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART. 10 - ANTICIPATA RIMOZIONE

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 11 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 12 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 13 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 14 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 14 bis - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 15 - IMPIANTI PRIVATI ED AFFISSIONI DIRETTE
- ART. 16 - AUTORIZZAZIONI
- ART. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 18 - SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 19 - NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 20 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
- ART. 21 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
- ART. 22 - PUBBLICITA' FONICA

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 23 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 24 - NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
- ART. 25 - RICHIESTA DEL SERVIZIO
- ART. 26 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI
- ART. 27 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 28 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 29 - RISCOSSIONE
- ART. 30 - CONTENZIOSO
- ART. 31 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 32 - NORME DI RINVIO
- ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 34 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione della imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, deve farsi riferimento all'art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993 il quale ripartisce i comuni in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il Comune di Cento ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e della relativa tassa.

ART. 4

TARIFFE

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta e del diritto sono quelle stabilite dalla legge, e sono applicate nella misura deliberata dal Comune di Cento.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

ART. 5

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6
DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella della acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

ART. 7
DIVIETI E LIMITAZIONI

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità fonica nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici; la pubblicità fonica autorizzata deve comunque essere effettuata nel rispetto di un livello fonometrico che non arrechi disturbo. Per quanto riguarda le limitazioni previste per il rilascio delle autorizzazioni si rimanda a quanto stabilito nell'art. 22 del presente regolamento.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, a loro adiacenza, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.
4. L'esercizio della pubblicità è comunque subordinato al rispetto dei limiti e divieti imposti dall'art. 23 del Codice della Strada.

ART. 8
PUBBLICITA' EFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

- 1 Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
- 2 L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3 Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 9
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. E' considerato abusivo il materiale pubblicitario esposto senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione; similmente è considerata abusiva ogni variazione apportata al materiale pubblicitario non autorizzata.
2. Sono altresì considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
3. Il materiale pubblicitario e le affissioni abusivi ai sensi dei commi 1 e 2, fatta salva la facoltà di cui al comma 4 successivo, sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. A propria discrezione e qualora non riscontri altra violazione di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva di cui al comma 1, semprechè siano stati pagati i tributi e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 10
ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dalla Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 11
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Cento devono rispettare le prescrizioni del titolo II, capo I, del Codice della strada previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato da ulteriori prescrizioni previste dal titolo II, capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Comune di Cento ha la competenza di definire o approvare le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, nel rispetto delle norme del Codice della Strada nonché di ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 12
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 30.496 unità registrate al 31.12.2003, non deve essere inferiore a mq. 550 corrispondente a 18 mq. per ogni mille abitanti.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 500 con la possibilità di un ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di mq. 650.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 100% della superficie massima degli impianti per pubbliche affissioni.
5. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, dalle licenze e dalle attività economiche in genere.

ART. 13
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata, di norma, per il 7% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 93% alle affissioni di natura commerciale.

ART. 14
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
3. Il piano dovrà prevedere la distribuzione e la tipologia degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
4. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
 - e) il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, se il servizio viene gestito in tale forma, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopraccitati.

ART. 14 bis
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - stendardi (mono o bifacciali);
 - impianti murali;
 - poster 6 x 3 (mono o bifacciali)
2. Le caratteristiche tecniche degli stessi saranno concordate con i tecnici comunali del servizio urbanistica ed edilizia privata.

ART. 15
IMPIANTI PRIVATI ED AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 11 e 12, e della predisposizione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 14, la Giunta Comunale, pur rilevando l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, previo parere della ditta concessionaria e con affidamento diretto a trattativa privata.

ART. 16 AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con apposita domanda indirizzata al Sindaco che deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati identificativi del rappresentante legale, se persona giuridica o ditta;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto o il mezzo;
- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del mezzo con l'indicazione della superficie e se trattasi di mezzo luminoso o illuminato;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Qualora si intenda installare l'impianto o il mezzo su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta e acquisita l'apposita concessione di occupazione di suolo.

Se l'impianto o il mezzo deve essere installato su area o bene privato dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede a trasmetterla agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni individuati, a seconda delle rispettive competenze, nel Comando di Polizia Municipale e nell'Ufficio Urbanistica. In particolare all'Ufficio Urbanistica competono tutte le istanze che presuppongono trasformazione del suolo ai sensi della Legge 10/1977.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/1993 che deve essere comunque presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al capo III del presente regolamento.

La validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa imposta, da effettuarsi prima dell'inizio della pubblicità, la cui attestazione costituisce parte integrante dell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- c) distribuzione manuale di volantini.

3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezione o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 17 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in gestione al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dei canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Cento.

ART. 18 SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere indicati nel Piano generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata dall'art. 12, comma 3, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 19

NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La legge (D. Lgs. 15.11.1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15), e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche se per conto altrui, di manifesti e simili in apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibiti alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une alle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
 - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
 - e) per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.
5. Dichiarazione:
 - a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
 - b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
 - c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità ed Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta, in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
6. Pagamento dell'imposta:
 - a) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta in rate trimestrali anticipate, ricorrendone le condizioni (pubblicità annuale di importo

- superiore a Euro 1.549,37). Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- b) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.
7. Attività di accertamento:
- a) nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 20 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno di veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 21 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. precitato.

ART. 22 PUBBLICITA' FONICA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.
2. La pubblicità fonica effettuata dai soggetti individuati nell'art. 16 del D. Lgs. n. 507/93 può essere autorizzata, ad ogni richiedente, per un massimo di 4 volte alla settimana e con validità su tutto il territorio comunale; in tutti gli altri casi la pubblicità fonica può essere autorizzata, ad ogni richiedente, per un massimo di 2 volte alla settimana, con validità territoriale limitata (con possibilità di scelta da parte del richiedente) o al territorio del Capoluogo, o a quello della Delegazione di Renazzo, o a quello della Delegazione di Casumaro.
3. L'esercizio della pubblicità deve rispettare i seguenti orari:
ora legale: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20
ora solare: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19
4. L'esercizio della pubblicità fonica sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, del regolamento di esecuzione dello stesso e del regolamento comunale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 24
NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D. Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

ART. 25
RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta nella quale devono risultare le generalità del richiedente della persona o Ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completa di indirizzo, codice fiscale, la durata dell'esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, nonché i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 26
MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 27
RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha il diritto di annullare la commissione ed ottenere il rimborso integrale dei diritti versati nei casi in cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993 ed il rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28 SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn.ri 471, 472, 473 del 18.12.1997, n. 446 del 15.12.1997 e del regolamento generale delle entrate.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
4. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti, si applicano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettivo pagamento.
5. Le affissioni effettuate fuori dagli spazi a ciò destinati, sono vietate: il trasgressore è punito ai sensi di legge.

ART. 29 RISCOSSIONE

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p approvato con D.M. del 4 dicembre 2001 ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 30 CONTENZIOSO

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Commi da 2 a 5 abrogati.

ART. 31 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 112/99 e successive modifiche.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 33 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del D. Lgs. 267/2000, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione ed ha effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 34 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

(Abrogato)